



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

originale

N. 23 Data 31.07.2019	Oggetto: Reintegrazione nella Carica di Consigliere Comunale il Sig. Pierfrancesco Mirarchi.
--------------------------	--

L'anno **DUEMILA DICIANNOVE**, il giorno **31** del mese di **LUGLIO** alle ore **19:08** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria e pubblica, in prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente (SI- NO)
1	MIRARCHI Vincenzo	SINDACO	SI
2	BATTAGLIA Marziale	Consigliere	SI
3	CAMPANELLA Giuseppe Cristiano	Consigliere	SI
4	BONELLI Gessica	Assessore	SI
5	BEVIVINO Alberto	Vice-Sindaco	SI
6	PIRRITANO Salvatore	Consigliere	SI
7	PROCOPIO Marziale	Consigliere	NO
8	MAIUOLO Daniele	Consigliere	SI
9	FERRAIUOLO Sostene	Consigliere	SI
10	VIVINO Pasquale	Consigliere	SI
11	CARIOTI Giacomo	Consigliere	SI
	Consiglieri assegnati n. 10 oltre il Sindaco Consiglieri in carica n. 10 oltre il Sindaco	Presenti n. 10 Assenti n. 01	//

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Ausilia Paravati, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta il Sindaco, Dott. Vincenzo Mirarchi, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che a seguito delle elezioni comunali dell'11/06/2017, con deliberazione consiliare n. 21 del 28/06/2017, in sede di convalida degli eletti, si contestava la causa di incompatibilità al Consigliere Sig. Mirarchi Pierfrancesco, eletto nella lista "SIAMO ISCA", di cui all'art. 63, comma 1, punto 4, del D.lgs. n. 267/2000, per lite pendente contro il Comune poiché controparte nel procedimento civile R.G. n. 100187/2011, in corso dinanzi al tribunale civile di Catanzaro, relativo al pagamento di somme derivanti da un contratto pubblico;
- che con successiva deliberazione consiliare n. 30 del 25/07/2017, ritenendo sussistente nei confronti del Consigliere Pierfrancesco Mirarchi la causa di incompatibilità, si invitava lo stesso a rimuoverla nei termini di cui all'art. all'art. 69, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;
- che con deliberazione Consiliare n. 35 del 30/08/2017, nel prendere atto che il Consigliere non aveva provveduto a rimuovere la causa di incompatibilità contestata entro i termini assegnati, veniva dichiarata la decadenza dalla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'art. 69, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;
- che con deliberazione Consiliare n. 36 in data 12/09/2017, di conseguenza veniva disposta la surroga del sopra citato Consigliere dichiarato decaduto, con il primo dei non eletti della medesima lista "SIAMO ISCA" Sig. Carioti Giacomo;
- che in data 09/11/2017, acquisito al protocollo al n. 3477, il Sig. Mirarchi Pierfrancesco, assistito e difeso dall'Avv.to Bruno Romualdo Codispoti, presentava ricorso ex art. 702 bis del c.p.c., al Tribunale civile di Catanzaro avverso i predetti provvedimenti e ogni altro atto connesso alla declaratoria di decadenza dalla carica di Consigliere comunale;
- che il Comune si è costituito in giudizio, avverso il ricorso assistito e difeso dall'Avv.to Francesco Izzo, giusta deliberazione della Giunta comunale n. n. 44 del 16/11/2017;
- che con ordinanza adottata dal Tribunale Civile di Catanzaro in data 21/02/2018, notificata a mezzo pec il 26/02/2018 prot. n. 699, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del comune di Isca sullo Ionio, veniva accolto il ricorso e per l'effetto esclusa la causa di incompatibilità di Mirarchi Pierfrancesco ad assumere la carica di Consigliere comunale a seguito delle elezioni amministrative dell'11 Giugno 2017;
- che con avviso del Sindaco in data 26/03/2018, prot. n. 701, veniva pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune intestato, l'Ordinanza predetta agli effetti dell'art. 22 del D.lgs. n. 150/2011 per 15 giorni consecutivi;
- che con nota del 23/02/2018, acquisita al protocollo generale il 26/02/2018 al n. 702, il difensore del Sig. Mirarchi Pierfrancesco, Avv.to Bruno Romualdo Codispoti, trasmetteva l'ordinanza emessa dal Tribunale civile di Catanzaro e chiedeva il reintegro del suo assistito nelle funzioni di Consigliere comunale;
- che con nota del Sindaco in data 26/02/2018, prot. n. 703, veniva comunicato all'Avvocato Codispoti, che il reintegro sarebbe avvenuto dopo il decorso del termine utile per l'impugnazione dell'Ordinanza da parte dei soggetti legittimati
- che con ricorso dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro – Sez. Civile (R.G. 643/2018), alcuni cittadini elettori hanno presentato appello avverso l'Ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro del 21/02/2018 che ha definito il giudizio di primo grado;

FATTO PRESENTE che in data 22/07/2019 è stata inviata dalla Corte d'appello di Catanzaro copia della sentenza n. 1567/2019 del 22/07/2019, acquisita al protocollo al n. 1939, con la quale nel rigettare l'appello, conferma l'ordinanza impugnata e condanna gli appellanti, in solido a rimborsare all'appellato costituito le spese di giudizio;

RITENUTO dover dare esecuzione al giudicato, reintegrando nella carica di Consigliere comunale il sig. Mirarchi Pierfrancesco eletto nella tornata elettorale dell'11/06/2017;

DATO ATTO che per effetto della reintegrazione nella carica di Consigliere comunale del Sig. Mirarchi Pierfrancesco, deve cedere il posto il subentrato in surrogazione Sig. Carioti Giacomo, cui cesserà dalla carica contestualmente alla reintegrazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto del Segretario Comunale, reso ai sensi degli Artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO il T.U.O.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri: Il Sindaco-Presidente dà lettura del proprio intervento che si allega al presente verbale. Il Consigliere Ferraiuolo del gruppo di minoranza esprime perplessità per il ricorso in Cassazione da parte dei cittadini e asserisce che si sarebbe aspettato una presa di coscienza di questa vicenda dove due collegi di Giudici si esprimono in maniera inequivocabile che non sussiste alcuna incompatibilità del Consigliere; inoltre in merito alla vertenza ancora in corso con la ditta Scuteri, che ha determinato la supposta incompatibilità, precisa che le maggiori somme da pagare per la mancata transazione della vertenza costituisce danno erariale.

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi;

DELIBERA

1. **In esecuzione** della Sentenza n. 1567/2019 in data 22/07/2019, della Corte d'Appello di Catanzaro – Prima Sezione Civile - che ha confermato l'ordinanza adottata dal Tribunale Civile di Catanzaro in data 21/02/2018, notificata a mezzo pec il 26/02/2018 prot. n. 699, di reintegrare nella carica di Consigliere Comunale il Sig. Mirarchi Pierfrancesco eletto nella lista "SIAMO ISCA", cui cede il posto il Sig. Carioti Giacomo, subentrato in surrogazione che, di conseguenza, cessa dalla carica di Consigliere Comunale;
2. **di convalidare** l'elezione del Consigliere Mirarchi Pierfrancesco nato a Casale Monferrato (AL) il 13/05/1970, che possiede tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e per il quale non esistono condizioni di incompatibilità;
3. **di dichiarare** con voti unanimi favorevoli, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Dopo di che il Sindaco/Presidente, invita il Consigliere Mirarchi Pierfrancesco a prendere posto nei banchi del Consiglio. Quest'ultimo chiede di poter dare lettura di un documento con annessione al verbale.



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)



IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “ **Reintegrazione nella carica di Consigliere Comunale del Sig. Pierfrancesco Mirarchi.**” **Esprime parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Isca sullo Ionio 23.07.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

PUNTO ALL'ODG: Reintegrazione nella carica di Consigliere Comunale del Sig. Pierfrancesco Mirarchi.

La Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n.1567/2019 pubblicata il 22 luglio 2019 ha escluso la causa di incompatibilità del Sig. Pierfrancesco Mirarchi ad assumere la carica di consigliere comunale poiché ricorrono gli estremi dell'esimente previsti dal comma 3 dell'art. 63 del TUEL.

Tale sentenza ha chiarito molti aspetti di questa vicenda confermando che la lite oggetto dell'incompatibilità sollevata è tutt'ora pendente presso il Tribunale di Catanzaro, che non si è mai perfezionata nessuna transazione e che nessuno ha mantenuto in modo strumentale il giudizio in essere. Sul piano dei fatti nessuna rilevanza ha avuto la deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 3 agosto 2017 con la quale era stato riconosciuto un altro debito fuori bilancio.

Secondo la Corte di Appello l'aver ordinato lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto di un appalto da parte di un Sindaco non è motivo di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere comunale, lavori, che per sua stessa ammissione, sono stati ordinati dal Mirarchi senza nessun impegno contabile e senza la preventiva autorizzazione.

A tal riguardo, giova evidenziare che, nella difesa nel giudizio pendente contro il Comune, Mirarchi per il tramite del suo avvocato ha sempre negato di aver ordinato l'esecuzione dei lavori, mentre solo a seguito della contestazione dell'incompatibilità ha ammesso di averli ordinati al fine di invocare l'esimente di cui all'art.63 comma 3.

Secondo noi un Sindaco ha l'obbligo di evitare esecuzione di lavori senza copertura finanziaria e preventiva autorizzazione e tale comportamento non si può tradurre nell'espletamento delle proprie funzioni ma le sentenze si rispettano e per questo motivo immediatamente, al primo consiglio comunale utile, abbiamo disposto il reintegro del Sig. Mirarchi Pierfrancesco alla carica di consigliere comunale di minoranza.

Tuttavia permangono in molti di noi ancora dubbi che solo tre gradi di giudizio potrebbero definitivamente dirimere.

I consiglieri comunali di maggioranza hanno agito nel rispetto del proprio ruolo istituzionale e nel rispetto della legge che prevede nel primo consiglio comunale la convalida degli eletti e se ci sono cause di incompatibilità queste devono essere necessariamente sollevate.


In questi giorni si sta sentendo di tutto ma la verità come sempre è una sola.

Questa amministrazione senza timori, consapevole di aver agito nel rispetto della legge, continua ad amministrare con la barra dritta sul solco che ha tracciato in questi due anni. Abbiamo dimostrato da subito di essere l'Amministrazione di tutti, lavoriamo senza sosta per amministrare al meglio il nostro Paese e gli ottimi risultati fin qui ottenuti sono motivo di stimolo a continuare a fare meglio.

Concludo, invitando tutti i consiglieri a votare favorevolmente al reintegro del Sig. Pierfrancesco Mirarchi alla carica di consigliere comunale di minoranza al quale rivolgo gli auguri di buon lavoro.

ISCA SULLO IONIO 31 luglio 2019

IL SINDACO
Dott. Vincenzo Mirarchi





CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/07/2019

Reintegrazione nella carica di Consigliere Comunale del Sig. Pierfrancesco Mirarchi

Intervento del Consigliere Comunale Pierfrancesco Mirarchi

Buonasera a tutti e ben ritrovati, dunque "**Dove eravamo rimasti?**" potrei dire moltissime cose, ma dirò solo il necessario, l'essenziale e pertanto tutti insieme prendiamo atto che la giustizia ha fatto il suo corso!

Dunque oggi a seguito di due gradi di giudizio, prima quello del Tribunale di Catanzaro in composizione collegiale giusta Ordinanza del 21 febbraio 2018 con accoglimento totale del mio ricorso previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del Comune di Isca sullo Ionio (vale a dire che l'Ente non aveva alcun titolo e motivo a costituirsi in giudizio) ha dichiarato esclusa la causa d'incompatibilità proposta dal Sindaco Vincenzo Mirarchi e ratificata dal Consiglio Comunale con i soli voti della maggioranza, sancendo il mio reintegro in seno al Civico Consesso.

Successivamente e quindi veniamo alla cronaca di oggi, la Corte di Appello di Catanzaro sempre in composizione collegiale pronunciandosi definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte da tre cittadini-elettori di Isca, che ritengo doveroso ricordare Portaro Pasquale, Longo Teresina e Pitingolo Teresina, ha rigettato l'appello confermando

l'Ordinanza impugnata quindi il mio reintegro in Consiglio Comunale, condannando tra l'altro gli appellanti (vale a dire Portaro Pasquale, Longo Teresina e Pitingolo Teresina) in solido a pagare al sottoscritto le spese di questo grado, ovviamente a favore del mio Avvocato Bruno Romualdo Codispoti, che approfitto per ringraziare per il brillante lavoro svolto.

Questi dunque i fatti, pertanto oggi il Consiglio Comunale di Isca Sullo Ionio in esecuzione della Sentenza n°1567/2019 del 22/07/2019 deve necessariamente procedere alla convalida della mia elezione a Consigliere Comunale, in virtù del fatto di possedere senza dubbio alcuno, tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge, in quanto non esiste alcuna condizione di incompatibilità, insomma a distanza di due anni viene riconosciuto il mio diritto-dovere di esercitare il ruolo e le funzioni di consigliere comunale, ma soprattutto viene riconosciuta e quindi certificata la legittimità del mio operato da Sindaco sulla vicenda dei lavori relativi al parcheggio a mare eseguiti dalla Scuteri Costruzioni srl, in quanto i giudici hanno stabilito che ho sempre agito nell'interesse pubblico.

Dunque questi i fatti, chiari indiscutibili, innegabili ed incontestabili, ora le considerazioni più importanti, infatti partendo dalla domanda di apertura del mio intervento, dunque **Dove eravamo rimasti?** E bene mi sembra doveroso oltre che necessario ricordarlo; al 30 agosto 2017 quando con Deliberazione n° 35 il Consiglio Comunale con la presenza ed i soli voti dei consiglieri di maggioranza ha dichiarato la mia decadenza dalla carica di Consigliere Comunale, scrivendo in questo modo sicuramente la pagina più triste, vergognosa e censurabile della storia politica amministrativa di Isca, aprendo in questo modo una ferita nel tessuto sociale della nostra piccola comunità davvero difficilmente sanabile.

Proprio perché mai e dico mai è successo, pur nei momenti più difficili, duri, di scontro e di contrapposizione della storia politica amministrativa

del nostro paese, che nessuno si sia mai sognato e quindi osato pensare di eliminare il proprio avversario con un atto del tutto illegittimo, che ha avuto sono il merito di soddisfare nel breve periodo gli istinti più vendicativi, malvagi e perfidi di alcuni personaggi così meschini e cattivi che al momento opportuno saranno chiamati a rispondere del loro operato.

Proprio perché anche nei momenti di massimo scontro politico, addirittura anche in guerra, le cosiddette regole d'ingaggio, vale a dire un codice di comportamento rappresentano il punto fermo, di riferimento ed irrinunciabile che accompagna le azioni dell'uomo e che ci dicono che siamo una società evoluta e di diritto, riconoscendo quindi sempre ed in ogni caso all'avversario sconfitto la sua dignità, che mai può essere messa in discussione o peggio ancora colpita, ma in questa mia dolorosa e sofferta vicenda le lancette della storia sono drammaticamente tornate indietro come ai tempi dei barbari, poichè si è voluto superare consapevolmente ogni limite, volendo a tutti i costi soddisfare gli istinti più bassi ed insensibili, era dunque necessario avere lo scalpo non dell'avversario, ma del nemico e così purtroppo è stato.

Dimenticando semplicemente che colpendo me in realtà è stata mortificata quasi la metà degli elettori di Isca, ma sicuramente insultata ed umiliata tutta la gente corretta ed intellettualmente onesta del nostro paese, che ovviamente non si è riconosciuta in tale gravissima condotta ed azione, che sicuramente rappresenta la stragrande maggioranza della nostra comunità e che mai mi ha fatto mancare la sua vicinanza ed il suo affetto e per questo dico solo una semplice ma grande parola GRAZIE.

Sinceramente credo che da questa dolorosa ed amara vicenda tante persone dovranno imparare molte cose, ad ognuno lascio le proprie considerazioni, ma certamente mi corre l'obbligo morale di dire ai consiglieri comunali e per primo al Sindaco anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che il Civico Consesso non è un'arena

come ai tempi dei romani, dove va in scena un macabro spettacolo per accontentare certi volgari appetiti, dove il gradimento si basa su quanto più sangue scorre, ma al contrario è il tempio della democrazia, del confronto ed anche dello scontro più duro, ma sempre nel pieno rispetto delle parti.

Ma purtroppo per voi consiglieri di maggioranza non è stato così, infatti confondendo l'Assise Comunale come una caserma militare guidati dal vostro generale di turno, avete rinunciato anche alla riflessione più semplice ed elementare, nonostante i tanti spunti offerti, sarebbe stato semplicemente sufficiente da parte vostra prendere atto delle mie memorie difensive in seno al Consiglio Comunale, ma come dei soldatini avete eseguiti l'ordine imposto: puntare mirare e sparare, con il convincimento di uccidere politicamente chi vi parla, ma purtroppo per voi non è andata così e sapete perchè? Perchè viviamo fortunatamente in una società di diritto, dove tra le parti che si contrappongono c'è sempre un terzo soggetto (i giudici) che è chiamato a giudicare, purtroppo questo è successo per voi, ed oggi siete inspiegabilmente increduli e sorpresi, semplicemente perchè mossi da sentimenti di rancore e vendetta.

Vedete gli ordini di scuderia si danno ai cavalli e magari nei maneggi, non alle persone e tantomeno nel Consiglio Comunale, dove ognuno esercita o dovrebbe esercitare una funzione nobile con grande senso di responsabilità ed equilibrio, ma probabilmente per voi non è molto semplice capire, comprendere ed applicare questi concetti, infatti eravate ma probabilmente lo siete ancora oggi così accecati dall'odio, che avete dimenticato una cosa semplice ma importante, voi avevate vinto le elezioni, pertanto non era assolutamente necessario ed utile mettervi in questa spiacevole situazione, dalla quale sicuramente ognuno di voi imparerà molte cose, assumendosi tutte le responsabilità del caso, nessuna esclusa.

Ma soprattutto voglio ribadire senza dubbio alcuno, che questa sentenza avrà sicuramente delle conseguenze importanti, proprio perché sono determinato a percorrere tutte le strade possibili, non escludendo anche eventuali profili di responsabilità penale, con il preciso obiettivo di tutelare il mio onore, la mia immagine e la mia dignità, proprio per questo vi preannuncio che nei prossimi giorni ogni singolo Consigliere interessato alla mia vicenda, riceverà una lettera a mia firma in cui sarà invitato a prendere contatti con il mio Avvocato al fine di procedere al pagamento dei danni causati alla mia persona, soprattutto perché sono profondamente convinto che solo in questo modo avremo la certezza che tali gravissimi fatti non si ripetano più, ma anche per farvi comprendere fin da subito che la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro per me è semplicemente un punto di partenza.

Concludo con un sentito e doveroso GRAZIE a Sostene Ferraiuolo, a Pasquale Vivino e Giacomo Carioti, per l'ottimo lavoro svolto con serietà e competenza, ancora un GRAZIE alle tantissime persone che in questi due lunghi anni mi hanno sempre manifestato la loro vicinanza ed il loro affetto e dico loro che non le deluderò, ed infine auguro a tutto il Consiglio Comunale che da oggi mi vedrà presente, un buon lavoro nell'interesse esclusivo della collettività, offrendo fin da adesso con il Gruppo di Minoranza che mi onoro di rappresentare, la sensata disponibilità, ovviamente sempre nella distinzione chiara e precisa dei ruoli.

Il Consigliere Comunale

Pierfrancesco Mirarchi



Isca sullo Ionio (CZ) lì 31/07/2019

IL SINDACO
(Dott. Vincenzo Mirarchi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Ausilia Paravati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
(Art. 124 comma 1, art. 125 ed art. 134 comma 4° del
T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n. 267, è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna, per restarvi 15 giorni consecutivi.

Isca sullo Ionio, 02.08.2019

IL MESSO COMUNALE
Mirijello Celestina



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

- Perché sono trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Isca sullo Ionio, 02.08.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Ausilia Paravati)

